

**LAVORO**

DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE (TUTELA COMMITTENTI)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni alle opere

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Decennale postuma

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni alle opere



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni Diretti

- ✓ Indennizza l'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, causati da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:
 - rovina totale dell'opera;
 - rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
 - certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
 - rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

Garanzia Facoltative

- Spese di demolizione e sgombero
- Danni diretti derivanti da gravi difetti che colpiscano parti dell'opera destinate a lunga durata
- Impermeabilizzazione delle coperture
- Involucro
- Pavimentazioni e rivestimenti interni
- Intonaci e rivestimenti esterni
- Ristrutturazione, rifacimenti, ampliamenti

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni subiti da Terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza come danno diretto.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni Diretti

- ✗ Vizi palesi dell'opera o vizi occulti, comunque, noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- ✗ danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- ✗ danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo;
- ✗ danni indiretti o consequenziali;
- ✗ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- ✗ danni da deperimento o logoramento che siano una conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- ✗ danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
- ✗ danni da difettosa impermeabilizzazione;
- ✗ danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- ✗ i danni da polvere o da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- ✗ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi dovuti ad interruzioni, di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti; da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata;
- ✗ causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;



l'assicurazione è prestata a condizione che:

- l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
- l'immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
- siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto): 1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; 2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamati e crocesegnati nella scheda tecnica. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il contratto viene emesso previa corresponsione di un premio unico per il periodo di assicurazione stabilito in polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione:

- Decorre dalla data fissata e comunque non prima delle ore 24,00 della data in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.
- Termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni alle opere

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Decennale Postuma

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE:**

- **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (Art. 16):** in caso di sinistro indennizzabile, la società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- **DANNI DIRETTI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI CHE COLPISCONO PARTI DELL'OPERA DESTINATE A LUNGA DURATA (Art. 17):** tra i danni che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera si indennizzano quelli derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata e quelle non destinate per propria natura a lunga durata se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti a lunga durata;
- **GARANZIA "IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE" (Art. 18):** la copertura assicurativa viene estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione delle coperture. Tale estensione è efficace a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso;
- **GARANZIA "INVOLUCRO" (Art. 19):** la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino: distacco totale o parziale dell'involucro; fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile;
- **GARANZIA "PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI" (Art. 20):** la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera,

verificatisi e denunciati a partire dal 2° successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile; ○ GARANZIA "INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI" (Art. 21): la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia. L'indennizzo consiste nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile; ○ GARANZIA "RISTRUTTURAZIONI, RIFACIMENTI, AMPLIAMENTI" (Art. 22): la società è obbligata ad indennizzare i soli danni materiali e diretti alle opere costruite interamente a nuovo. Restano quindi esclusi i danni alle opere o a parti delle opere preesistenti alla data di inizio dei lavori.
--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: • SEZIONE DANNI DIRETTI (Art. 14): – danni verificatisi in occasione di alluvione, uragano e altri simili eventi naturali; – atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; – causati da o anche solo indirettamente connessi a contaminazione chimica, biologica e/o batteriologica; • SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Art. 33): – danni relativi ad importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Imprese di costruzione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 17,1%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE (TUTELA COMMITTENTI)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

PREMESSA	2
GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio - buona fede	6
Art. 2 Altre assicurazioni (vedere anche art. 30)	6
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	6
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 5 Diminuzione del rischio	6
Art. 6 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 7 Periodo di assicurazione	7
Art. 8 Indicizzazione	7
Art. 9 Oneri fiscali	7
Art. 10 Foro competente	7
Art. 11 Rinvio alle norme di legge	7
Art. 12 Modificazione e trasformazioni dell'Assicurato o del Contraente	7
SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE	8
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	8
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 14 Esclusioni	8
Art. 15 Efficacia della garanzia	9
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA	9
Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “Spese di demolizione e sgombero”	9
Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “Danni diretti derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate a lunga durata”	9
Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA “Impermeabilizzazione delle coperture”	10
Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA a partita separata “Involucro”	10
Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA “Pavimentazioni e rivestimenti interni”	10
Art. 21 GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA “Intonaci e rivestimenti esterni”	11
Art. 22 GARANZIA FACOLTATIVA “Ristrutturazioni, rifacimenti, ampliamenti”	11
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 23 Denuncia di sinistro	11
Art. 24 Procedure per la valutazione del danno	11
Art. 25 Mandato dei Periti	12
Art. 26 Determinazione dei danni indennizzabili	12
Art. 27 Pagamento dell'indennizzo	12
Art. 28 Limiti di garanzia	12
Art. 29 Onere della prova a carico dell'Assicurato	13
Art. 30 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni	13

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE	14
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	14
Art. 31 Oggetto dell'Assicurazione	14
Art. 32 Delimitazioni dell'assicurazione Soggetti non considerati terzi	14
Art. 33 Esclusioni	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	14
Art. 34 Obblighi in caso di sinistro	14
Art. 35 Gestione delle controversie – Spese Legali	15
NORME COMUNI ALLE SEZIONI A - DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE E B - RESPONSABILITÀ CIVILE	16
Art. 36 Premessa e clausola di compromesso di stipula	16
Art. 37 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	16
Art. 38 Caratteristiche del Controllo Tecnico, qualora previsto per l'efficacia delle garanzie di polizza	16

PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 250163).

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 250163);
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 240454).

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

APPALTATORE

l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

CAR

la copertura "Tutti i rischi della costruzione di opere civili".

COLLAUDO

tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

COMMITTENTE

il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'opera.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTROLLORE TECNICO

l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici. L'attività ispettiva riguarderà ciò che è specificato nei documenti contrattuali stipulati dal contraente della Polizza, e attiene sia gli aspetti progettuali sia quelli esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del costruttore/contraente.

FRANCHIGIA

la parte di danno indennizzabile per sinistro espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato.

IMMOBILE

l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE

i sistemi di Impermeabilizzazione continui, così come definiti da norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INVOLUCRO

i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti, nonché le parti a diretto contatto con il terreno.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

OPERA

le opere eseguite descritte in polizza.

PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura.

PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

POLIZZA

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione.

PREMIO

la somma che il Contraente versa alla Società.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

SCOPERTO

la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale, che resta a carico dell'assicurato.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1****DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza devono darne notizia alla Società o all'Agenza alla quale è assegnata la polizza e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2**ALTRE ASSICURAZIONI (VEDERE ANCHE ART. 30)**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati Civili.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.

ART. 4**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.

ART. 5**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso alla data di scadenza del contratto stabilita in polizza.

ART. 7**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

ART. 8**INDICIZZAZIONE**

Le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo, si intendono automaticamente aumentati del 5% (cinque per cento) del valore iniziale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza.

ART. 9**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10**FORO COMPETENTE**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 11**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

ART. 12**MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE.**

Nel caso di fusione della Società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono considerarsi a carico dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni alla Società.

SEZIONE A - DANNI ALL'IMMOBILE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 13****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Assicurazione, a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi **purché derivanti da difetto di costruzione**:

- a) rovina totale dell'opera;
- b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
- c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
- d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

ART. 14**ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti, comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
- b) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- c) danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo;
- d) danni indiretti o consequenziali;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- f) danni da deperimento o logoramento che siano una conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- g) danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
- h) danni da difettosa impermeabilizzazione;
- i) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- l) terremoto, alluvione, uragano e altri simili eventi naturali;
- m) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - a. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - b. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto l di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - c. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti l e ll che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

La Società inoltre non è obbligata per i danni causati da o anche solo indirettamente connessi a contaminazione chimica, biologica e/o batteriologica.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 15

EFFICACIA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva - in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
 - che l'opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
 - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;
 - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza)
 - i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell'opera sottoscritti dal Committente
- o, in alternativa,
- il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 16

GARANZIA FACOLTATIVA "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO"

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250163).

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro dell'opera i residui del sinistro.

La garanzia è prestata previa applicazione dello scoperto indicato in Polizza, ove previsto, ed entro il limite di indennizzo indicato in Polizza (mod. 250163).

ART. 17

GARANZIA FACOLTATIVA "DANNI DIRETTI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI CHE COLPISCANO PARTI DELL'OPERA DESTINATE A LUNGA DURATA"

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250163).

A deroga dell'art. 14 - Esclusioni lettera g) tra i danni che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera si indennizzano quelli derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata e quelle non destinate per propria natura a lunga durata se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti a lunga durata. Sono esclusi i danni derivanti da normale assestamento.

La garanzia è prestata previa applicazione dello scoperto indicato in Polizza, ove previsto, ed entro il limite di indennizzo indicato in Polizza (mod. 250163).

ART. 18

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA "IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE"

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250163) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 14 - Esclusioni lettera h) l'assicurazione è estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione delle coperture.

Tale garanzia è efficace a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" e fino al 5° (quinto) anno compreso. La garanzia è prestata previa applicazione dello scoperto indicato in Polizza ed entro il limite di indennizzo indicato in Polizza (mod. 250163).

Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente.

Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio, al netto delle imposte, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA "INVOLUCRO"

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250163) sia indicata la relativa somma assicurata.

L'Assicurazione viene estesa, relativamente alla Partita 4 - Involucro, all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:

- Distacco totale o parziale dell'involucro;
- Fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.

L'obbligo della Società si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico impreveduto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso.

Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento.

L'indennizzo consiste, previa applicazione dello scoperto eventualmente indicato in Polizza (mod. 250163), nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 - Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA "PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI"

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250163) sia indicata la relativa somma assicurata.

L'Assicurazione viene estesa, relativamente alla Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie e fino al 5° anno compreso.

L'indennizzo consiste, previa applicazione dello scoperto eventualmente indicato in Polizza (mod. 250163), nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

ART. 21**GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA "INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI":**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250163) sia indicata la relativa somma assicurata.

L'Assicurazione viene estesa, relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie e fino al 5° anno compreso.

L'indennizzo consiste, previa applicazione dello scoperto eventualmente indicato in Polizza (mod. 250163), nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

ART. 22**GARANZIA FACOLTATIVA "RISTRUTTURAZIONI, RIFACIMENTI, AMPLIAMENTI"**

Ferma restando ogni altra condizione contrattuale, la Società è obbligata ad indennizzare i soli danni materiali e diretti alle opere costruite interamente a nuovo; restano quindi esclusi i danni alle opere o a parti delle opere preesistenti alla data di inizio dei lavori nonché agli impianti oggetto della polizza C.A.R. con la quale è stata assicurata l'esecuzione dei lavori.

Tali danni non possono peraltro venire ascritti ai danni coperti dalla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (se operante).

Non sono altresì indennizzabili i danni la cui causa prima sia attribuibile alle suddette opere, parti dell'opera od impianti preesistenti.

La garanzia è prestata previa applicazione dello scoperto indicato in Polizza ed entro il limite di indennizzo indicato in Polizza (mod. 250163).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ART. 23****DENUNCIA DI SINISTRO.**

Tutti i sinistri danni all'opera devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato entro i 3 (tre) giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.

ART. 24**PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

ART. 25**MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 26
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni contrattuali di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 26**DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI**

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro (stima di cui al punto a).

Se al momento del sinistro, la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'art. 8 - Indicizzazione - risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata, con la rivalutazione prevista dall'art. 8 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento). Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

ART. 27**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati in Polizza (mod. 250163), a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'art. 26 - Determinazione dei danni indennizzabili e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

ART. 28**LIMITI DI GARANZIA.**

La somma assicurata, con la rivalutazione prevista all'art. 8 - Indicizzazione, costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri per l'intera durata del contratto, salvo diversi limiti indicati in Polizza (mod. 250163).

ART. 29**ONERE DELLE PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO.**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di una qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza nelle disposizioni contrattuali, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 30**LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI.**

Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 31

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei limiti dei massimali sottoindicati indicati in polizza ed alle condizioni tutte di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni subiti da Terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza come danno diretto.

ART. 32

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui alla lettera a).

ART. 33

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) i danni da polvere e da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- b) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni, di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti; da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata.
- c) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 34

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 35**GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né spese di giustizia penale.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI A - DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE E B - RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 36

PREMESSA E CLAUSOLA DI COMPROMESSO DI STIPULA

Tale clausola si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250163)

L'operatività delle norme di cui alla presente Sezione è subordinata al fatto che il Contraente abbia in corso con la Società la polizza di assicurazione "Tutti i rischi della costruzione di opere civili" (CAR) per le stesse opere assicurate con la presente a copertura dei danni avvenuti nel corso della costruzione e relativo periodo di manutenzione e garanzia successivo alla consegna.

Si conviene tra le Parti che la polizza Decennale postuma si intende collegata alla suddetta polizza per tutti gli aspetti inerenti le opere assicurate, i relativi valori assicurati e la valutazione del rischio.

ART. 37

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Tale clausola si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250163)

Premesso che il premio della presente copertura (decennale postuma) è unico ed indivisibile, si stabilisce fra le Parti di frazionare il pagamento come segue:

- prima rata (c.d. premio di compromesso) pari all'importo descritto in Polizza: al perfezionamento della presente copertura;
- seconda e ultima rata: all'ultimazione dei lavori, assicurati con polizza CAR, e prevista per la data indicata in Polizza, salvo eventuali proroghe concordate con la Società.

A chiarimento di quanto indicato in Polizza, pertanto, dalle ore 24:00 della data suindicata decorrerà la garanzia prestata con la presente copertura Decennale postuma, salvo quanto specificato in seguito. La Società si impegna ad assicurare i manufatti e le opere alle condizioni della presente copertura purché:

- a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premo;
- b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi;
- c) non si siano verificati nel corso della costruzione sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o solidità degli stessi;
- d) sia stato effettuato, con esito favorevole, il collaudo delle opere con emissione del relativo certificato.

In ogni caso la presente copertura diviene operativa non prima delle ore 24,00 del giorno del pagamento della seconda rata di premio.

Qualora la seconda rata di premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nelle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.

Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di premio già versata.

ART. 38

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO TECNICO, QUALORA PREVISTO PER L'EFFICACIA DELLE GARANZIE DI POLIZZA

Tale clausola si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250163)

Premesso che il Contraente si obbliga, pena l'inefficacia della Clausola di compromesso di stipula di cui all'art. 36:

- a. a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;
- b. a consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest'ultimo richiesto;
- c. a consentire, ai rappresentanti del Controllore Tecnico, libero accesso al cantiere;

- d. a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali variazioni durante la costruzione dell’immobile, a qualunque causa siano esse dovute;
- e. a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna dell’immobile nonché il valore finale dello stesso con un minimo di 15 giorni di preavviso;
- f. ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente l’attività di controllo tecnico svolta.

L’attività di controllo commissionata dal Contraente stesso al Controllore Tecnico dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- 1) controllo stabilità: servizio di controllo relativo ai requisiti di stabilità e resistenza meccanica degli elementi strutturali.
- 2) controllo involucro, relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile dell’involucro dell’opera
- 3) controllo impermeabilizzazione, relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile delle impermeabilizzazioni dell’opera
- 4) controllo rivestimenti interni, relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile dei rivestimenti interni dell’opera
- 5) controllo rivestimenti esterni, relativo ai requisiti di durabilità, manutenibilità, vita utile dei rivestimenti esterni dell’opera.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni